



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 03
del 30.01.2015 ore 21:00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEL COMUNE. ATTO DI CONFERIMENTO ALL'UNIONE "VAL LEMME".

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	BUCICH Alessandro	P
4	GUIDO Francesca	P
5	MOSSETTI Gianfranco	P
6	CAVO Giacomo	P
7	DI BENEDETTO Mauro	P
8	MERLO Paola	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	A
11	CAVO Sandra Maria	P

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

Dibattito così riassunto

Sindaco Michele BISIO: il Comune di Voltaggio, relativamente al presente atto, arriva ultimo nel novero dei quattro Comuni, e non per dimenticanza o per trascuratezza, ma per precisa volontà del Sindaco di comprendere meglio l'organizzazione delle funzioni dell'Unione; il convincimento che indusse Voltaggio ad accettare la formula dell'Unione fu quello che la formula alternativa di associazionismo, la convenzione, avrebbe provocato la perdita della montanità, altrimenti, a proprio giudizio, sarebbe stato preferibile un percorso graduale; il conferimento ad altro ente di una funzione del Comune è un passo importante, e, mentre le delibere del 2013 comportavano impegni formali, l'atto che si fa oggi, invece, comporta lo svuotamento del Comune dall'esercizio di una funzione a vantaggio di un ente diverso; il Sindaco e la Giunta del singolo Comune perdono indubbiamente alcune delle proprie prerogative; ogni funzione ha le sue peculiarità, cosicché il trasferimento della funzione della polizia locale all'Unione comporta il trasferimento dei poteri e delle responsabilità dal Sindaco al Presidente dell'Unione, mentre per la protezione civile il trasferimento comporta la programmazione in capo all'Unione ma la responsabilità del singolo intervento ancora in capo al sindaco; circa la perdita di peso decisionale del Comune è senz'altro vero che il Sindaco fa parte della Giunta dell'Unione, ma è altrettanto vero che il Comune, in sede di Unione, conta come uno di quattro; assicura che pretenderà chiarezza nei protocolli che regoleranno i rapporti fra i Comuni; riferisce che il segretario ha formulato un esempio estremo, quello che essendo il servizio in capo all'Unione, ove la mensa scolastica del Comune di Voltaggio, l'unico dei quattro Comuni ad avere istituito tale servizio, si riveli eccessivamente oneroso, l'Unione potrà valutarne la soppressione; questa possibilità è assolutamente intollerabile, pertanto, fino a che il Comune di Voltaggio eleggerà il proprio Sindaco, personalmente, quale Sindaco rappresentante del Comune di Voltaggio, pretenderà che i servizi non solo siano mantenuti nella loro interezza, ma anche che siano gestiti dall'Unione negli stessi modi e con gli stessi standard con i quali sono attualmente gestiti dai Comuni; per il servizio rifiuti il piano finanziario resta in capo al Comune, pertanto con riguardo all'isola ecologica che il Comune di Voltaggio ha istituito, nessuno dei Sindaci dell'Unione potrà pretendere, per ragioni di costo, che tale servizio venga soppresso; sempre in merito al servizio rifiuti si potrà un giorno addivenire ad una tariffa unitaria per i quattro Comuni soltanto ove il modello gestionale si riveli particolarmente efficiente, come nel caso si adotti il modello del Trevigiano; personalmente reputa che Unione significhi la gestione del personale, numericamente scarso, al fine di ottimizzarne l'utilizzo; meglio sarebbe avere un esperto di bilancio invece che quattro, un esperto di tributi senza le società cui si ricorre, presentarsi nelle assemblee dei consorzi uniti è meglio che essere in quattro in quanto la forza è differente; ad esempio, in merito al Consorzio CSP si è riusciti a pervenire ad una candidatura comune addirittura con altra unione, così sarà, auspica, per la società CIT, per CSR e per il GAL;

su richiesta, segue illustrazione della delibera da parte del **segretario:** il processo di fusione dei piccoli Comuni parte dalle esperienze di fusione forzosa dell'epoca fascista; la L. 142/1990, ora trasfusa nel Testo Unico degli enti locali (D. Lgs. 267/2000) prospettò la gestione associata dei servizi e delle funzioni mediante l'Unione di Comuni, oltre che del consorzio e della convenzione ma, al di là degli incentivi economici, non ha prodotto effetti significativi; soltanto con il D.L. 78/2010, legge di finanza pubblica approvata nel pieno della crisi economica, il Legislatore ha decisamente accelerato; nel 2011, durante la crisi finanziaria nell'estate, la manovra del D.L. 138/2011 ha sostanzialmente cancellato i Comuni al di sotto dei 1000 abitanti, costringendoli alla cosiddetta "unione speciale", la cui caratteristica precipua era la perdita dell'autonomia finanziaria (bilancio e tributi sarebbero passati dai singoli Comuni all'Unione); successivamente l'unione speciale è stata resa prima facoltativa, poi soppressa (con Legge 56/2014); quello che appare chiaro, al di là degli aggiustamenti normativi, è l'ineluttabilità del processo di fusione dei piccoli Comuni, per tali intendendosi quelli di popolazione inferiore a 5000 abitanti; sintomo di tale fenomeno, da un lato, è la mancata concessione di ulteriori proroghe all'entrata in vigore del citato D.L. 78/2010, il cui

termine ultimo è spirato, il 31.12.2014, dall'altro, la campagna mediatica che, dopo avere partecipato alla sostanziale soppressione delle Province proclama la necessità di accorpare i piccoli Comuni, dall'altro, più concretamente, le misure dei tagli finanziari che hanno tolto le risorse presupponendo i risparmi, tutti da dimostrare, che l'accorpamento produrrebbe; l'unione costituisce comunque occasione per riorganizzare l'utilizzo della risorsa umana, coinvolgendola in processi lavorativi meglio organizzati e non dotati della frammentarietà che finora li ha caratterizzati, restando chiaro che, data l'esiguità delle risorse disponibili e l'attenzione che caratterizza il loro utilizzo, margini di miglioramento economico non sussistono;

Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe BENASSO: conferma che le finalità dell'Unione, nell'intendimento della Amministrazione precedente, erano considerare l'unione una sfida che avrebbe impegnato i gruppi in un clima non caratterizzato la contrapposizione tipica del Comune, un poco come dovrebbe essere l'Unione Europea; peraltro l'Unione Europea compie errori e qualcuno ne vuole uscire; personalmente, da europeista e federalista ritiene errori gravi quali l'opposizione della Francia alla forza armata comune, con le conseguenze derivate a livello internazionale; pertanto, nell'Unione dei Comuni, occorre superare gli egoismi per non incorrere in errori analoghi; pensare a quattro uffici che ora fanno le stesse cose, possano specializzarsi comporta la speranza, ad esempio, che gli impiegati trovino il tempo, ad esempio, per ricercare bandi di finanziamento; sono queste le considerazioni che devono muovere le scelte del Comune in questo difficile passaggio amministrativo; rammenta che l'Unione Val Lemme, per le sue dimensioni inferiori a quelle prescritte dalla Legge, è in deroga, ricorda altresì riunione per convincere il Comune di Bosio, confinante, ad entrare a fare parte dell'Unione e la contrarietà dello stesso;

Sindaco Michele BISIO: tiene a ribadire quanto espresso in altre occasioni circa il ruolo del segretario, che è il più importante in un momento così complesso di passaggio; non sarà facile esplicitare tale ruolo prevedendo la presenza per due mezzogiornate la settimana, come, di fatto, avviene ora; a proprio giudizio il segretario deve essere unico per tutti i Comuni e dell'Unione; il fatto che il Comune con cui si condivide il segretario, Sam Salvatore, paghi un pezzo di stipendio è comodo per le finanze comunali; altra soluzione organizzativa auspicabile è l'informatizzazione e la condivisione dei dati fra i Comuni, tuttavia per far sì che internet aiuti il lavoro l'attuale banda larga non è sufficiente; pertanto il periodo di start up sarà lungo; in ogni caso, il presente atto è coerente con il programma elettorale, che, oltre al Terzo valico, contiene espressamente l'Unione; quanto ai segretari, attualmente il governo ha strane idee sui medesimi quindi bisognerà attendere

Istruttoria del segretario comunale

VISTI:

- l'articolo 14 comma 27 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera a) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, e modificato dall'articolo 1 comma 305 L. 228/2012, che ha individuato, in via definitiva, le funzioni fondamentali dei Comuni nell'esercizio della competenza statale di cui all'articolo 117 comma 2 lettera p) Costituzione;
- l'articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera b) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, l'esercizio obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni di cui al citato comma 27;
- l'articolo 14 comma 30 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera d) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che demanda alla Regione, nelle materie di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni, delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, mediante utilizzo delle forme associative previste dal medesimo comma 28, e che prevede altresì che nell'ambito della normativa regionale, i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa,
- l'articolo 14 comma 31 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 1 comma 107 lettera b) L. 56/2014, che determina il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono

appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione, e che tale limite non si applichi alle unioni di comuni già costituite;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 24 comma 31-ter i Comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 24, entro il primo gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali (lettera a), entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali (lettera b, come sostituita dall'articolo 1 comma 530 L. 147/2013 e modificata dall'articolo 23 comma 1-quinquies D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014), ed entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali (lettera b-bis, aggiunta dall'articolo 1 comma 530 L. 147/2013);

VISTA la L.R. 11/2012, afferente disposizioni organiche in materia di enti locali, per mezzo della quale la Regione, ente di legislazione, pianificazione e programmazione, ai fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica persegue l'obiettivo di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte;

DATO ATTO CHE, ai sensi di quanto espresso all'articolo 1 L.R. 11/2012, la Regione:

- individua negli enti territoriali costituzionali i destinatari delle funzioni che non necessitano di unitario esercizio a livello regionale,
- nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizza il ruolo del comune come primo destinatario delle funzioni e primo referente nell'erogazione dei servizi amministrativi ai cittadini;
- dispone il riassetto dell'associazionismo intercomunale tenendo conto delle specificità dei territori montani e collinari, e, nell'ottica di tale valorizzazione, utilizza la regolamentazione della gestione associata e del superamento delle attuali comunità montane quale fase di avvio del procedimento di riassetto dei livelli di governo, a tale scopo sottoponendo a rivisitazione critica le esperienze associative esistenti, al fine di rendere più efficiente ed efficace il sistema delle autonomie locali del Piemonte;

VISTI:

- l'articolo 2, che, in coerenza con il citato comma 30 dell'articolo 14 D.L. 78/2010, finalizza la disciplina della riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza comunale all'ottemperanza delle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari, e che definisce, nel novero degli ambiti di intervento della L.R. 11/2012, fra l'altro, l'individuazione, nelle materie di cui all'articolo 117 commi terzo e quarto della Costituzione, della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali e del limite demografico minimo per lo svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, nonché, per quanto nella presente sede interessa, la trasformazione delle comunità montane in unioni montane di comuni, e il procedimento di estinzione delle comunità montane;
- l'articolo 3, che individua, in coerenza con il citato comma 28 dell'articolo 14 D.L. 78/2010, quali modalità dell'esercizio associato di funzioni e di servizi obbligatorio in base alla normativa statale vigente il modello dell'unione di comuni o, in alternativa, della convenzione, nonché, in relazione unicamente alle funzioni ed ai servizi in materia socio assistenziale, la gestione, altresì, mediante consorzi tra comuni, nonché, altresì, la facoltà, in capo ai Comuni, di esercitare in forma associata le funzioni già conferite dalla Regione nelle materie di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, salvo obbligo di gestione associata delle funzioni come disposto dalle leggi regionali di conferimento delle funzioni stesse ai comuni;
- l'articolo 7, che prevede che la proposta di aggregazione sia formulata, da parte dei Comuni, nel rispetto di criteri, in particolare appartenenza alla medesima area territoriale omogenea e numero di abitanti;
- ancora l'articolo 7, che prevede che la Regione conceda deroghe ai detti criteri su richiesta motivata dei comuni proponenti;
- ancora l'articolo 7, che prevede che la proposta di aggregazione costituita da comuni appartenenti a diverse aree territoriali omogenee è considerata rispettivamente di montagna, di collina o di pianura in relazione all'area territoriale in cui risiede il maggior numero di abitanti dei comuni proponenti;

DATO ATTO CHE il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali è stabilito dall'articolo 8 L.R. 11/2012, che prevede, fra l'altro, la presentazione alla Regione delle proposte di aggregazione da parte dei Comuni interessati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 11/2012 (quindi il 26.12.2012), recanti l'indicazione delle forme prescelte per l'esercizio associato delle funzioni e

dei servizi, le funzioni ed i servizi esercitati in forma associata, ed i risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità, e che prevede altresì che le proposte di aggregazione rispondenti ai requisiti richiesti siano considerate ambiti territoriali ottimali;

DATO ATTO CHE, ai sensi della normativa citata:

- le disposizioni statali sono qualificate dal Legislatore come finalizzate ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni;
- l'esercizio delle funzioni fondamentali è qualificato come obbligatorio per l'ente titolare;
- le funzioni fondamentali svolte in forma associata non possono essere svolte singolarmente;
- la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa;
- è ribadito dalla legge regionale che l'esercizio delle funzioni fondamentali per i Comuni compresi nei limiti dimensionali indicati dalla normativa statale deve avvenire in forma obbligatoriamente associata;
- tenuto conto dell'articolo 9 comma 1-bis D.L. 95/2012, relativamente alle funzioni ed ai servizi in materia socio assistenziale, permane la facoltà di gestione a mezzo di consorzi tra comuni, l'ambito ottimale per tale tipologia di servizi rimanendo determinato, in quarantamila abitanti;
- nel novero delle forme associative sono enucleate sia la convenzione, di cui all'articolo 30 D.Lgs. 267/2000, qualificabile come accordo non dotato di personalità giuridica, sia l'unione di comuni, qualificato ente locale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

DATO ATTO CHE le funzioni fondamentali, individuate in via definitiva, sono:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118 comma 4 della Costituzione;
- edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- servizi in materia statistica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la normativa sopra descritta;

RICHIAMATE, per quanto afferisce il Comune di Voltaggio, la deliberazione C.C. 33/2013 in data 30.11.2013 recante l'istituzione, per quanto afferisce il Comune di Voltaggio, dell'Unione Montana di Comuni denominata Val Lemme, fra i Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio, e la contestuale approvazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto, come modificata dalla successiva deliberazione C.C. n. 43/2014 in data 15.10.2014, afferente modifica dello Statuto Dell'Unione stessa;

DATO ATTO CHE, ai sensi della citata deliberazione C.C. 33/2013, confermata dalla pure citata deliberazione C.C. n. 43/2014 per quanto nella presente sede interessa:

- i Comuni, sulla base di appositi atti dei rispettivi Consigli Comunali, avrebbero proceduto al conferimento, anche in via progressiva, della integralità delle funzioni, ferma restando la gestione associata già in essere delle funzioni relative alla attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, alla organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, la riscossione dei relativi tributi ed alla polizia municipale e polizia amministrativa locale;

- fin dalla decorrenza dell'Unione, si intendevano conferite dal primo gennaio 2014 attività che, in ragione della loro peculiarità, non si prestano alla gestione singola, in particolare la centrale unica di committenza, il servizio di controlli interni, l'attività di rogito dei contratti;

DATO ATTO CHE, confermando le valutazioni in tale sede operate, ai fini del raggiungimento dei risultati previsti dalla legge in termini di efficacia, efficienza ed economicità, occorre procedere, tenendo conto altresì degli obblighi normativi in premessa indicati, al trasferimento all'Unione delle funzioni fondamentali dei Comuni, al fine del loro esercizio in forma associata, confermando la circostanza che, in considerazione della prassi amministrativa e della contiguità territoriale, le strutture burocratiche da tempo collaborano uniformando l'azione amministrativa ad uno standard comune e, in considerazione della dimensione delle strutture, la possibilità di riorganizzazione del personale in una unica struttura unitaria, con possibilità di miglioramento dell'efficienza connessa ad una diversa divisione del lavoro;

VISTO l'articolo 5 dello Statuto, che prevede le modalità di trasferimento delle funzioni, con particolare riferimento:

al comma 1, ai sensi del quale l'Unione può esercitare, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni indicate dall'articolo 14 comma 27 D.L. 78/2010;

al comma 2, come richiamato dal comma 1, in ordine ai tempi ed ai modi del conferimento, che avviene con atto del Consiglio Comunale secondo un protocollo standard, nel rispetto delle norme dello Statuto;

al comma 4, circa l'indicazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'espletamento delle funzioni e dei servizi conferiti;

DATO ATTO CHE, ancora con riferimento allo Statuto, ai fini del presente atto:

ai sensi dell'articolo 5 comma 5, nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa;

ai sensi dell'articolo 19 comma 4, in attesa della dotazione organica di cui al comma 1 l'Unione utilizza il personale dipendente appartenente ai Comuni, mediante l'istituto del distacco parziale;

ai sensi dell'articolo 19 commi 4 e 5 sono indicate le regole di utilizzo del personale distaccato;

ai sensi dell'articolo 26 comma 4 all'Unione competono, sulla base delle volontà espresse annualmente dai Comuni contestualmente all'approvazione dei rispettivi bilanci, ed eventuali variazioni, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati;

ai sensi dell'articolo 26 comma 5 il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione da parte dei Comuni deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali, determinate sulla base di accordo fra i Comuni interessati e l'Unione;

ai sensi dell'articolo 26 comma 6, i trasferimenti dei Comuni, sono definiti, in via ordinaria e ove non sussista diverso speciale accordo fra i Comuni e l'Unione, in base al criterio della popolazione residente dei Comuni, calcolata sulla base di quella risultante alla fine del penultimo anno precedente l'esercizio finanziario considerato;

ai sensi dell'articolo 26 comma 7 i trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite previo accordo fra i Comuni interessati e l'Unione;

ai sensi dell'articolo 26 comma 8 sono fatti salvi dal riparto i contributi ottenuti dall'Unione da parte dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici o privati, destinati, conformemente al titolo di ottenimento, al funzionamento dell'Unione o a progetti speciali, certificati in sede di bilancio dell'Unione;

ai sensi dell'articolo 26 comma 9 i contributi eventualmente ottenuti dai Comuni per progetti e programmi gestiti dall'Unione sono trasferiti dai Comuni all'Unione;

ai sensi dell'articolo 26 comma 10 le attrezzature ed i veicoli, utilizzati nello svolgimento delle attività dell'Unione, sono forniti, in sede di prima applicazione, dai Comuni, previo accordo fra i Comuni interessati e l'Unione;

ai sensi dell'articolo 27 comma 1 le risorse per il finanziamento delle attività rientranti nelle funzioni e nei servizi oggetto di trasferimento all'Unione e per il funzionamento dell'Unione sono direttamente conferite dai Comuni, nell'osservanza dei criteri contenuti nell'articolo 26, compresi eventuali i finanziamenti ottenuti per singoli progetti dai singoli Comuni, di cui al comma 9 dell'articolo 26;

ai sensi dell'articolo 27 comma 2 le spese del personale assegnato dal Comune di appartenenza all'Unione sono monetizzate e oggetto di contabilizzazione ai fini dei rapporti economici fra Comuni e Unione, con riferimento alle voci ivi indicate;

ai sensi dell'articolo 27 comma 3 le spese degli automezzi, della strumentazione e di beni mobili e immobili in dotazione del Comune a titolo di proprietà o diverso titolo, utilizzati dall'Unione, sono monetizzate e rimborsate dall'Unione con riferimento alle voci ivi contenute;

ai sensi dell'articolo 27 comma 4 l'importo e il riparto fra i Comuni dell'ammontare della risorsa e delle spese citate è determinato in sede di bilancio dell'Unione;

ai sensi dell'articolo 27 comma 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono disciplinate le regole di redazione del detto riparto;

ai sensi dell'articolo 27 comma 11 è prevista per esigenze di cassa, l'erogazione di acconti a favore dell'Unione con cadenza trimestrale;

ai sensi dell'articolo 27 comma 12 è prevista, in caso di ritardo superiore a giorni sessanta nei versamenti dovuti dai Comuni la facoltà, in capo all'Unione, di procedere all'applicazione degli interessi di mora;

RITENUTO stabilire, in sede di prima applicazione e fino a diverso accordo, al fine di consentire le necessarie misure organizzative e la fase di start up nell'attivazione della gestione associata:

che l'utilizzo delle risorse di personale e materiali dei Comuni al fine dell'esercizio delle funzioni, dei servizi e delle relative attività avvenga nell'osservanza del principio di neutralità finanziaria per i Comuni interessati;

che le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle dette funzioni, servizi e attività per conto dei singoli Comuni avvenga mediante il relativo trasferimento diretto all'Unione nei limiti dell'effettivo fabbisogno;

che eventuali ulteriori accordi e protocolli di attuazione saranno elaborati dal segretario dell'unione e approvati dai Comuni e dall'Unione entro il termine del periodo di sperimentazione che si concluderà il 31 dicembre 2015;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49 e dell'articolo 97 D. Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 10;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 10;**
- **voti favorevoli: 10;**
- **contrari: 0;**

DELIBERA

1. Di conferire, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto dell'Unione Montana Val Lemme, all'Unione stessa, ai fini del loro esercizio in forma associata, l'integralità delle funzioni fondamentali, descritte dall'articolo 14 comma 27 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera a) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, e modificato dall'articolo 1 comma 305 L. 228/2012, del Comune di Voltaggio, dando atto che:

l'utilizzo delle risorse di personale e materiali dei Comuni al fine dell'esercizio delle funzioni, dei servizi e delle relative attività avverrà nell'osservanza del principio di neutralità finanziaria per i Comuni interessati;

che le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle dette funzioni, servizi e attività per conto dei singoli Comuni avverrà mediante il relativo trasferimento diretto all'Unione nei limiti dell'effettivo fabbisogno;

che eventuali ulteriori accordi e protocolli di attuazione saranno elaborati dal segretario dell'unione e approvati dai Comuni e dall'Unione entro il termine del periodo di sperimentazione che si concluderà il 31 dicembre 2015;

2. Di dare atto che i Comuni sottoscrivono, unitamente all'Unione, il protocollo attuativo avente i contenuti della presente deliberazione come da Allegato "1" della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE.

F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (*Michele BISIO*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (*Avv. Gian Carlo RAPETTI*)

Allegato 1)

Schema di protocollo di attuazione

_____, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale di Carrosio in 15060 Carrosio (AL) Via G.C. Odino _____, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Carrosio C.F. _____

_____, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale di Fraconalto in 15060 Fraconalto (AL) Via Capoluogo 29, in qualità di Sindaco pro tempore legale rappresentante del Comune di Fraconalto C.F. 00405650060, abilitato in forza della deliberazione _____;

_____, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale di Parodi Ligure in 15060 Parodi Ligure (AL) Piazza Municipio 5, in qualità di Sindaco pro tempore legale rappresentante del Comune di Parodi Ligure C.F. 00383990066, abilitato in forza della deliberazione _____;

_____, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale di Voltaggio in 15060 Voltaggio (AL) Piazza Giuseppe Garibaldi 2, in qualità di Sindaco pro tempore legale rappresentante del Comune di Voltaggio C.F. 00372410068 4, abilitato in forza della deliberazione _____;

(d'ora innanzi, cumulativamente: i Comuni)

E

_____, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Unione., in qualità di presidente pro tempore legale rappresentante dell'Unione Montana Val Lemme C.F. _____, con sede in 15060 Voltaggio (AL) Piazza Giuseppe Garibaldi 2, abilitato in forza della deliberazione _____;

(d'ora innanzi: l'Unione)

I Comuni espressamente conferiscono, ai fini dell'esercizio in forma associata, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, all'Unione, l'integralità delle funzioni fondamentali, descritte dall'articolo 14 comma 27 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera a) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, e modificato dall'articolo 1 comma 305 L. 228/2012.

In fase di prima applicazione si osserva lo Statuto dell'Unione secondo quanto segue:

nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa;

l'Unione utilizza il personale dipendente appartenente ai Comuni, mediante l'istituto del distacco parziale;

le regole di utilizzo del personale distaccato sono indicate ai sensi dall'articolo 19 commi 4 e 5;

all'Unione competono, sulla base delle volontà espresse annualmente dai Comuni contestualmente all'approvazione dei rispettivi bilanci, ed eventuali variazioni, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati;

il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione da parte dei Comuni deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali, determinate sulla base di accordo fra i Comuni interessati e l'Unione;

i trasferimenti dei Comuni, sono definiti, in via ordinaria e ove non sussista diverso speciale accordo fra i Comuni e l'Unione, in base al criterio della popolazione residente dei Comuni, calcolata sulla base di quella risultante alla fine del penultimo anno precedente l'esercizio finanziario considerato;

i trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite previo accordo fra i Comuni interessati e l'Unione;

sono fatti salvi dal riparto i contributi ottenuti dall'Unione da parte dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici o privati, destinati, conformemente al titolo di ottenimento, al funzionamento dell'Unione o a progetti speciali, certificati in sede di bilancio dell'Unione;

i contributi eventualmente ottenuti dai Comuni per progetti e programmi gestiti dall'Unione sono trasferiti dai Comuni all'Unione;

le attrezzature ed i veicoli, utilizzati nello svolgimento delle attività dell'Unione, sono forniti, in sede di prima applicazione, dai Comuni, previo accordo fra i Comuni interessati e l'Unione;

le risorse per il finanziamento delle attività rientranti nelle funzioni e nei servizi oggetto di trasferimento all'Unione e per il funzionamento dell'Unione sono direttamente conferite dai Comuni, nell'osservanza dei criteri contenuti nell'articolo 26 dello Statuto, compresi eventuali i finanziamenti ottenuti per singoli progetti dai singoli Comuni, di cui al comma 9 dell'articolo 26;

le spese del personale assegnato dal Comune di appartenenza all'Unione sono monetizzate e oggetto di contabilizzazione ai fini dei rapporti economici fra Comuni e Unione, con riferimento alle voci ivi indicate;

le spese degli automezzi, della strumentazione e di beni mobili e immobili in dotazione del Comune a titolo di proprietà o diverso titolo, utilizzati dall'Unione, sono monetizzate e rimborsate dall'Unione con riferimento alle voci ivi contenute;

l'importo e il riparto fra i Comuni dell'ammontare della risorsa e delle spese citate è determinato in sede di bilancio dell'Unione, secondo le regole dettate dall'articolo 27 commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dello Statuto;

per esigenze di cassa, i Comuni erogano acconti a favore dell'Unione con cadenza trimestrale ai sensi dell'articolo 27 comma 11 dello Statuto;

in caso di ritardo superiore a giorni sessanta nei versamenti dovuti dai Comuni è riconosciuta la facoltà, in capo all'Unione, di procedere all'applicazione degli interessi di mora, ai sensi dell'articolo 27 comma 12 dello Statuto;

in sede di prima applicazione gli enti sottoscrittori si impegnano altresì a rispettare i seguenti principi:

che l'utilizzo delle risorse di personale e materiali dei Comuni al fine dell'esercizio delle funzioni, dei servizi e delle relative attività avvenga nell'osservanza del principio di neutralità finanziaria per i Comuni interessati;

che le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle dette funzioni, servizi e attività per conto dei singoli Comuni avvenga mediante il relativo trasferimento diretto all'Unione nei limiti dell'effettivo fabbisogno;

che eventuali ulteriori accordi e protocolli di attuazione saranno elaborati dal segretario dell'unione e approvati dai Comuni e dall'Unione entro il termine del periodo di sperimentazione che si concluderà il 31 dicembre 2015.

Letto, approvato, sottoscritto

Il Comune di Carrosio, _____ li _____

Il Comune di Fraconalto, _____ li _____

Il Comune di Parodi Ligure, _____ li _____

Il Comune di Voltaggio, _____ li _____

L'Unione Montana Val Lemme

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **21/03/2015** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **05/04/2015**.

Dalla Residenza Comunale, li **21/03/2015**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (*Roberto Carrea*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)